

# Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr)

**Modifica del 7 marzo 2008**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'Ordinanza del 23 novembre 2005<sup>1</sup> sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr) è modificata come segue:

*Art. 11a*      Limitazioni della pubblicità degli alimenti per lattanti

<sup>1</sup> La pubblicità degli alimenti per lattanti deve essere limitata alle pubblicazioni specializzate in puericoltura e alle pubblicazioni scientifiche e deve fornire soltanto informazioni scientifiche e concrete. Tali informazioni non devono sottintendere o avvalorare l'idea che l'allattamento artificiale sia equivalente o superiore all'allattamento al seno.

<sup>2</sup> È vietata la pubblicità nei punti di vendita, la distribuzione di campioni o il ricorso ad altri espedienti intesi a promuovere le vendite degli alimenti per lattanti direttamente presso il consumatore nella fase del commercio al dettaglio, quali esposizioni speciali, buoni sconto, premi, vendite speciali, vendite promozionali e vendite abbinate ai prodotti.

<sup>3</sup> È vietata distribuire, avvalendosi direttamente o indirettamente del sistema sanitario, prodotti gratuiti o a prezzo ridotto, campioni o altri omaggi promozionali al pubblico o alle donne incinte, alle madri e ai membri delle loro famiglie.

*Art. 13 cpv. 2 lett. d-f*

<sup>2</sup> Non necessitano di alcuna autorizzazione:

- d. le aziende di commercio al dettaglio che si limitano a fornire direttamente ai consumatori derrate alimentari di origine animale;
- e. le aziende di commercio al dettaglio che forniscono derrate alimentari di origine animale ad altre aziende alimentari limitandosi a depositarle o a trasportarle;
- f. le aziende di commercio al dettaglio che forniscono derrate alimentari di origine animale ad altre aziende di commercio al dettaglio purché si tratti di un'attività accessoria a livello locale e in ambito ristretto;

<sup>1</sup> RS 817.02

*Art. 20 cpv. 1bis*

<sup>1bis</sup> Il trattamento di erbe aromatiche e spezie secche con radiazioni ionizzanti non necessita dell'autorizzazione se:

- a. serve a ridurre il tenore di germi o a evitare l'infestazione con organismi nocivi;
- b. non provoca il superamento della dose media totale assorbita di 10 kGy; e
- c. è eseguito secondo le prescrizioni del «*Codex General Standard for Irradiated Foods*» e del «*Recommended International Code of Practice for Radiation Processing of Food*» del *Codex Alimentarius*.

*Art. 26 cpv. 6*

<sup>6</sup> Il DFI può stabilire che:

- a. l'utilizzazione di indicazioni nutrizionali o sulla salute relative alle derrate alimentari sia comunicata all'UFSP prima della consegna ai consumatori della derrata alimentare in questione;
- b. l'UFSP sia informato in merito al fondamento scientifico di un'indicazione di cui alla lettera a.

*Art. 31 cpv. 4*

<sup>4</sup> Per i prodotti di cura dentaria e della cavità orale sono autorizzate le indicazioni relative alle proprietà anticarie e ad altre proprietà preventive di medicina dentaria che possono essere scientificamente dimostrate.

*Art. 38* Oggetti per lattanti e bambini piccoli

Il DFI stabilisce i requisiti degli oggetti per lattanti e bambini piccoli e disciplina la loro caratterizzazione.

*Art. 67 cpv. 3*

<sup>3</sup> Gli uffici doganali effettuano i controlli necessari. È fatta salva la competenza prevista nell'ordinanza del 18 aprile 2007<sup>2</sup> concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE).

*Art. 68 cpv. 2-4*

<sup>2</sup> Le partite per cui il certificato richiesto all'importazione non può essere presentato possono essere respinte.

<sup>3</sup> e <sup>4</sup> *Abrogati*

II

La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2008.

7 marzo 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

